

# REPUBBLICA ITALIANA

N.4524/08 REG.DEC.

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 8970 REG:RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ANNO 2007

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8970/2007, proposto dalla Associazione On The Road Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli Avvocati Carlo Antonetti e Carlo Scarpantoni ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13.

### CONTRO

la Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia, in Via dei Portoghesi, n. 12.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, 10 luglio 2007, n. 471.

*Visto* il ricorso con i relativi allegati;

*Visto* l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

*Esaminate* le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

*Visti* tutti gli atti di causa;

*Relatore* alla pubblica udienza del 27 maggio 2008, il Consigliere Marco Lipari;

Nessuno è comparso per le parti;

*Ritenuto e considerato* in fatto e in diritto quanto segue:

*FATTO*

1. La sentenza impugnata ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall'attuale appellante, per l'annullamento della determinazione n. DA5/358 del 30.11.2006, notificata in data 22.12.2006, della Direzione affari della Presidenza politiche legislative e comunitarie della Regione, con la quale era stato disposta la cancellazione dell'Associazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato, previsto dalla legge regionale n. 37 del 1993.

2. L'appellante contesta la pronuncia e ripropone le censure articolate in primo grado. La Regione resiste al gravame.

*DIRITTO*

1. Secondo il tribunale, il ricorso di primo grado è tardivo, perché notificato in data 18 gennaio 2007 e depositato in data 9 marzo 2007, "*ben oltre il termine ordinario di trenta giorni dall'ultima notifica*".

La pronuncia non può essere condivisa. Essa trascura di considerare che il ricorso di primo grado era stato proposto dinanzi alla Sezione Staccata di Pescara e tempestivamente depositato, presso la Segreteria di quella sede, il 7 febbraio 2007.

La data del 9 marzo 2007, invece, individua il momento in cui il fascicolo è stato trasmesso alla sede de L'Aquila, in seguito alla richiesta ritualmente formulata dall'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 32 della legge TAR.

Pertanto, il ricorso è ricevibile e deve essere esaminato nel merito.

2. L'appellante evidenzia che il provvedimento di cancellazione dal registro delle Associazioni di volontariato, adottato dalla Regione. si basa,

esclusivamente, sull'asserita tardività della produzione della documentazione richiesta dalla Regione Abruzzo.

Per giustificare tale determinazione, la Regione richiama una propria circolare datata 7 marzo 2005, la quale definisce "perentorio" il termine (del 15 giugno 2006), unilateralmente stabilito dall'amministrazione per l'invio della documentazione.

3. In tal modo, l'amministrazione ha illegittimamente introdotto una nuova ipotesi di cancellazione dal registro delle Organizzazioni di volontariato, non prevista da alcuna norma di rango legislativo o regolamentare (statale o regionale). Pertanto, il motivo articolato dall'appellante è fondato.

4. La Regione eccepisce l'inammissibilità del gravame, per mancata tempestiva impugnazione della prescrizione contenuta nella circolare.

5. Ma l'eccezione è infondata. Poiché la "circolare" non ha alcuna idoneità a determinare effetti nei confronti dei soggetti estranei all'amministrazione, l'interessato non aveva alcun onere di proporre una specifica impugnazione contro di essa.

6. In definitiva, quindi, l'appello deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.

7. Qualora, invece, si volesse attribuire alla circolare in questione una valenza sostanzialmente regolamentare, essa risulterebbe illegittima e disapplicabile dal giudice amministrativo.

8. In definitiva, quindi, il ricorso di primo grado deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento regionale impugnato.

9. Le spese.....

PER QUESTI MOTIVI

**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie**  
l'appello, spese a carico €2.000,00;

per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di  
primo grado e annulla il provvedimento impugnato;

*ordina* che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità  
amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2008, con  
l'intervento dei signori:

EMIDIO FRASCIONE	- Presidente
GIUSEPPE SEVERINI	- Consigliere
CESARE LAMBERTI	- Presidente
ALDO FERA	- Consigliere
MARCO LIPARI	- Consigliere Estensore
L'estensore	Il Presidente

f.to Marco Lipari

f.yo Emidio Frascione

Il Segretario

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

19/09/2008

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**P. Il Direttore della Sezione**

**f.to Livia Patroni Griffi**